

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15, L. 241/90

TRA

Regione Emilia-Romagna, con sede legale a Bologna, in Viale Aldo Moro 52, C.F. 80062590379, rappresentato da _____, in attuazione della deliberazione di Giunta n. ____ del _____, (di seguito indicata come “**Regione**” o, indistintamente, come “**Parte**”)

E

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede legale in Bologna (Italia), alla Via Zamboni n. 33, C.F. 80007010376, P.IVA n. 01131710376, attraverso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (di seguito indicato per brevità DISTAL), con sede in Bologna (Italia), Viale Fanin 44, rappresentato dal Direttore del Dipartimento Prof. Giovanni Molari, autorizzato alla stipula del presente Contratto con delibera del Consiglio di Dipartimento del _____; (di seguito indicata come “**Università**” “**DISTAL**” o, indistintamente, come “**Parte**”);

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “**Parti**”)

LE PARTI COME IN EPIGRAFE INDIVIDUATE

PREMESSO CHE:

- l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel disciplinare gli accordi fra le pubbliche amministrazioni stabilisce che esse possono concludere tra loro accordi per regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- La Regione Emilia-Romagna esercita funzioni amministrative in materia di tutela dell’ambiente e gestione dei siti contaminati, sulla base di quanto previsto dalla normativa statale e regionale, e attualmente è impegnata nella fase di elaborazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027;
- il DISTAL svolge, tra le proprie funzioni, attività tecnico scientifiche volte alla ricerca, alla didattica e alla divulgazione su temi riguardanti la capacità di risanamento di specie vegetali su suolo contaminato, come documentato dai numerosi progetti e pubblicazioni scientifiche;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente e dall’ANAC, intendono realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente accordo, in coerenza con i propri scopi statutari e istituzionali, in quanto dirette a soddisfare finalità pubbliche in materia di tutela dell’ambiente e gestione dei siti contaminati di comune interesse delle parti.

**TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

Art. 1 (Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione (di seguito indicato come "Accordo"). La collaborazione riguarda parte delle attività previste dal progetto Europeo (H2020) '*Bridging the gap between phytoremediation solutions on growing energy crops on contaminated lands and clean biofuel production (acronimo GOLD)*', di cui Unibo è partner. Il progetto, della durata di 48 mesi (2021-25) e comprendente 19 partners europei e asiatici, ha come obiettivo la realizzazione di impianti sperimentali di fitorimediazione tramite specie annuali e poliennali da biomassa. Le colture di interesse per l'areale Emiliano-Romagnolo sono *Panicum virgatum* (panico), *Sorghum bicolor* (sorgo) e *Miscanthus x Giganteus* (miscanto). Tali specie sono di interesse al fine di valutare la loro capacità produttiva in termini di biomassa totale aerea, nonché l'assorbimento di metalli pesanti, e confrontare con i risultati ottenuti in altri siti sperimentali realizzati nell'ambito dello stesso progetto da altri partner europei ed extra-europei.

Art. 2 (Oggetto dell'Accordo)

Con il presente Accordo, [Regione Emilia Romagna] e [Unibo] instaurano un rapporto di collaborazione tecnico scientifica finalizzato a valutare, nell'ambito del progetto Europeo GOLD (di cui Unibo è partner), la capacità di risanamento di specie da biomassa coltivate su suolo contaminato da metalli pesanti. La Regione Emilia Romagna pone disponibilità e interesse a rendere possibile tale sperimentazione da parte dell'Università e della comunità scientifica, iniziativa volta a promuovere e sviluppare le tecnologie di bonifica innovative in un'ottica di incremento della gestione sostenibile dei siti contaminati e del territorio.

Art. 3 (Modalità di attuazione dell'Accordo)

La Regione si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a. mettere a disposizione di Unibo i dati già disponibili relativi al sito "Chiarini 2" ed eventualmente di siti limitrofi al fine di integrare le conoscenze acquisite;
- b. mettere a disposizione di Unibo le proprie conoscenze, competenze ed esperienze in materia di bonifica dei siti contaminati, attraverso il proprio personale

Nell'ambito delle attività del progetto H2020 'GOLD' finanziato dalla Commissione Europea, Unibo si impegna a:

- a. Effettuare un campionamento di suolo presso il sito Chiarini 2 nel primo (2021) ed ultimo anno (2024) di progetto, finalizzati alla caratterizzazione del sito relativamente agli obiettivi posti. Il campionamento preliminare, previsto per il 2021, sarà effettuato da personale Arpae.
- b. Prelevare suolo dal sito Chiarini 2 e trasportarlo presso le proprie strutture di dipartimento (DiSTAL) per la realizzazione di un test in vaso. La corretta esecuzione di tale attività sarà definita una volta stabilito il livello di contaminazione del sito come da campionamento preliminare del primo anno. L'esperimento riguarderà tre specie da biomassa, nella

fattispecie panico (*Panicum virgatum* L.), sorgo (*Sorghum bicolor* Moench) e miscanto (*Miscanthus x Giganteus*), e sarà finalizzato all'individuazione della tecnica agronomica ottimale da utilizzarsi nella prova sperimentale presso il sito Chiarini 2 negli anni 2022, 2023 e 2024;

- c. Effettuare una prova sperimentale presso il sito Chiarini 2 nel triennio 2022-24 al fine di valutare tolleranza, capacità produttiva e di fitorisamento di sorgo, miscanto e panico. La corretta esecuzione di tale attività sarà definita una volta stabilito il livello di contaminazione del sito come da campionamento preliminare del primo anno. Durante lo svolgimento della prova sperimentale verranno effettuati sopralluoghi per il monitoraggio delle specie e il prelievo di campioni vegetali. Al termine di ogni ciclo agronomico annuale, verosimilmente nel periodo compreso fra settembre e dicembre, le tre specie verranno sfalciate e raccolte per determinazioni quanti-qualitative della biomassa.

Art. 4 (Responsabilità tecnico-scientifica)

L'Università designa Andrea Monti quale proprio referente e responsabile per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca.

La Regione designa Igor Villani quale proprio referente e responsabile per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca.

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata per iscritto ed approvata dall'altra Parte.

Art. 5 (Oneri economici)

Ciascuna delle Parti contribuirà finanziariamente al Progetto sostenendo le spese per il proprio personale dipendente e collaboratore, comprese le spese di missione e dei materiali di consumo per svolgere l'attività di ricerca.

Art. 6 (Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e verrà a scadenza il 31/12/2022, con possibilità di proroga deliberata in modo conforme da ciascuna parte senza necessità di stipulare un nuovo accordo.

Art. 7 (Recesso e Risoluzione dell'Accordo)

Le Parti, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o sopravvenienze normative inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso e/o la risoluzione devono essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 60 giorni.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita; l'Ente, sia nel caso di recesso che di risoluzione consensuale della

convenzione, deve rimborsare all'Università le spese sostenute e quelle impegnate al momento del recesso e/o della risoluzione.

Art. 8 (Regime dei risultati della collaborazione scientifica)

Le Parti si impegnano a tenersi reciprocamente informate sui risultati che possano essere raggiunti nel corso della ricerca e in particolare su quelli suscettibili di registrazione e brevettazione o di utilizzazione industriale, intendendosi con ciò qualsiasi invenzione, idea, metodo, processo industriale, informazione ed altri dati concepiti, attuati e sviluppati, astenendosi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità o allo sfruttamento in regime di segretezza di detti risultati.

Le Parti, inoltre, convengono sin d'ora e accettano che tutti i risultati della ricerca, gli eventuali relativi diritti di proprietà intellettuale o le loro utilizzazioni industriali spetteranno in comproprietà alle Parti in proporzione al contributo apportato e che nella stessa misura saranno ripartiti tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di tali diritti.

Le Parti convengono che la gestione e l'uso dei diritti di proprietà industriale sui risultati della ricerca sarà regolato attraverso la stipulazione in buona fede di un accordo che ne definisca in dettaglio tutti gli aspetti.

I risultati inventivi, brevettabili o meno, che dovessero scaturire in occasione dello svolgimento dell'attività di ricerca, ma che non siano riferibili direttamente all'attività di ricerca specificatamente dedotta nell'Accordo, sono di proprietà delle rispettive Parti.

Art. 9 (Pubblicazioni scientifiche e presentazione dei risultati)

I risultati della ricerca e gli elaborati finali restano di proprietà delle Parti, le quali potranno farne l'uso totale o parziale che concordemente riterranno più opportuno.

Le Parti potranno pubblicare i risultati per scopi di ricerca scientifica, su riviste nazionali o internazionali, atti di convegni, seminari o simili e il Responsabile Scientifico di ciascuna Parte, previa comunicazione all'altra Parte, potrà liberamente utilizzare i risultati della ricerca allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni di carattere scientifico, fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di procedere alla tutela dei diritti di proprietà industriale di cui al precedente articolo.

Qualsiasi documento o prodotto scientifico riconducibile all'attività di ricerca disciplinate dal presente Accordo dovrà fare menzione esplicita alla collaborazione realizzata tra le Parti.

Art. 10 (Uso dei segni distintivi)

Ciascuna Parte si impegna a non fare uso del marchio e/o della denominazione dell'altra Parte in funzione distintiva o comunicativa, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli

usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione.

Ciascuna Parte concede all'altra il diritto all'uso della propria denominazione e dei propri segni distintivi all'interno del sito istituzionale e/o del materiale informativo dell'altra Parte, al solo fine di menzionare la Parte tra i propri partners nelle attività di ricerca.

Le Parti sono tenute a riprodurre i segni distintivi costituiti da marchi nella loro grafica originale, senza comportare modifiche alle proporzioni, al colore ed ai caratteri delle parole.

Art. 11 (Riservatezza)

Ciascuna parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note all'altra parte in virtù della presente convenzione, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione della stessa.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione.

Le Parti considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Le Parti sono responsabili del danno che potrebbe derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

Art. 12 (Sicurezza)

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa, prevista dalla normativa vigente, del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Il personale di ciascuna Parte o altro da esso delegato, che si rechi presso l'altra Parte per assistere ai lavori relativi al presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori, nei locali e negli spazi della Parte ospitante.

La Parte ospitante si impegna affinché al personale ospitato vengano eventualmente fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base

del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del testo aggiornato del D.Lgs. 81/2008.

Ciascuna Parte provvederà autonomamente per le proprie infrastrutture e locali, che verranno eventualmente messi a disposizione per l'esecuzione delle attività previste nel presente Accordo, alle necessarie coperture assicurative secondo i rispettivi regolamenti interni.

Tutto quanto finora definito in termini di salute e sicurezza sul lavoro, sarà eventualmente integrato al ricevimento, da parte degli uffici preposti alla sicurezza di entrambe le parti, dei risultati delle analisi del campionamento preliminare effettuato sul suolo del sito Chiarini 2 che consentano di definire il livello di contaminazione del sito.

Art. 13 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Art. 14 (Controversie)

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto.

In caso di mancato accordo, la controversia, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale competente.

Art. 15 (Comunicazioni)

Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per l'Università:

- Prof. Andrea Monti (a.monti@unibo.it)
- Ufficio Ricerca Distal (distal.ricerca@unibo.it; PEC: distal.dipartimento@pec.unibo.it)

Per la Regione:

Igor Villani (igor.villani@regione.emilia-romagna.it)
Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente – Servizio Giuridico dell'Ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali. PEC: servrifiuti@postacert.regione.emilia-romagna.it.

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 16 (Modifiche)

Qualsiasi modifica al presente Accordo sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli Organi competenti di ciascuna Parte. Qualora le parti decidano di prorogare il termine dell'Accordo senza modificarne i contenuti sostanziali, la proroga è deliberata in modo conforme da ciascuna parte senza necessità di stipulare un nuovo accordo.

Art. 17 (Rinvio)

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 di cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo.

Art. 18 (Firma digitale, registrazione e spese)

Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i..

Il presente Accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura delle Parti in egual misura, è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Emilia-Romagna

(firmato digitalmente)

Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna

(firmato digitalmente)